Termine di presentazione delle domande di Cigo e Assegno ordinario COVID 19

29 Maggio 2020

[fusion builder container hundred percent="no" equal height columns="no" menu anchor="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,largevisibility" class="" id="" background_color="" background_image="" background position="center center" background repeat="no-repeat" fade="no" background parallax="none" parallax speed="0.3" video mp4="" video webm="" video ogv="" video url="" video aspect ratio="16:9" video_loop="yes" video_mute="yes" overlay_color="" video_preview_image="" border_size="" border_color="" border_style="solid" padding_top="" padding bottom = "" padding left="" padding right=""][fusion builder row][fusion builder column type="1 1" layout="1 1" background position="left top" background color="" border size="" border_color="" border_style="solid" border_position="all" spacing="yes" background_image="" background_repeat="no-repeat" padding_top="" padding right="" padding_bottom="" padding_left="" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="" id="" animation_type="" animation_speed="0.3" animation direction="left" hide on mobile="small-visibility,mediumvisibility,large-visibility" center_content="no" last="no" min_height="" hover type="none" link=""][fusion text]

A seguito delle novità introdotto dal D.L. 34/20, l'Inps, con il messaggio n. 2183/20, ha fornito le prime indicazioni operative in relazione ai termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario per emergenza COVID-19, che, si ricorda, il novellato art. 19, comma 2, del D.L. n. 18/2020 ha fissato "entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa".

Lo stesso art. 19 del D.L. n. 18/2020, con il comma 2-ter, ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

A tal riguardo, con il messaggio in oggetto, l'Inps ha chiarito che il nuovo e più ridotto termine del 31 maggio, per l'invio delle domande e la relativa applicazione della penalizzazione di cui al comma 2-bis del citato art. 19, prevista nel caso di

invio oltre il predetto termine, riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di Cigo o Assegno ordinario con causale COVID-19 per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa collocati all'interno dell'arco temporale 23 febbraio – 30 aprile 2020.

Si ricorda che la penalizzazione di che trattasi consiste nel riconoscimento del trattamento di integrazione salariale per periodi non anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle istanze.

L'Istituto, infine, preannuncia che, con una circolare di prossima emanazione, saranno fornite le indicazioni relative a tutti gli altri casi, per una migliore operatività del flusso gestionale delle domande.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]